

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA**

**VADEMECUM DEL TIROCINANTE  
UNA GUIDA PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE**

**Referenti del progetto**

Valentino Ferro

Silvia Valadé

**Gruppo di lavoro**

Stefania Biancardi

Mariagiulia Chichi

Fiorenzo Dolci

Giulia Joo

Clelia Savarese



## INDICE

<b>1. Perché un Vademecum.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Perché (è formativo) il tirocinio.....</b>	<b>2</b>
<b>3. Come si accede al tirocinio.....</b>	<b>3</b>
3.1. Scelta dell'ente	
3.2. Le principali tipologie	
3.3. Orientamento teorico	
3.4. Suggerimenti per la scelta del tirocinio	
3.5. Convenzioni	
3.6. Attivazione del tirocinio	
<b>4. Come si svolge un tirocinio: la carta dei diritti e dei doveri (del tirocinante).....</b>	<b>8</b>
4.1. Breve Introduzione ai diritti e doveri del tirocinante	
4.2. Attività del tirocinante	
4.3. Monte ore e frequenza dello svolgimento	
4.4. Grado di autonomia del tirocinante	
4.5. Il tutor: ruolo, funzioni e buone prassi	
<b>5. Il ruolo delle scuola di psicoterapia.....</b>	<b>13</b>
<b>6. F.A.Q. (Esistenziali).....</b>	<b>15</b>
6.1. Informazioni preliminari	
6.2. Investimento sul tirocinio	
6.3. Contenuti del tirocinio	
6.4. Il Tutor	
6.5. La Scuola	



## 1. Perché un Vademecum

Le Direttive Europee in merito alla formazione specialistica, come riportato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP, fonte <https://www.psy.it/diploma-di-specializzazione>), considerano la specializzazione *“non più un processo di formazione teorica ma un processo di effettivo addestramento professionale, legato alle esigenze e alle opportunità del mondo del lavoro”*. In quanto tale, essa *“comporta la partecipazione ad un’ampia e, per quanto possibile, esaustiva gamma di attività professionali e l’assunzione delle conseguenti responsabilità”*.

In quest’ottica, il tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia - così come sancito dal Ministero dell’Università e della Ricerca - rappresenta un’**esperienza formativa unica ed imprescindibile** per lo sviluppo ed il consolidamento della “competenza a curare” dei giovani specializzandi.

Troppo frequentemente, tuttavia, le esigenze formative degli specializzandi si trovano a scontrarsi, nella pratica reale dei loro percorsi di tirocinio, con prassi difformi ed incerte in quanto stabilite ed esercitate con ampio margine di discrezionalità dai diversi Enti e Servizi che si propongono come sedi di tirocinio.

Ne costituiscono un esempio le differenze relative a: il tipo di attività, i ruoli, i compiti e le responsabilità assegnati al tirocinante; i gradi di autonomia e/o di supervisione previsti nello svolgimento di tali attività; il timing e i criteri di accesso allo svolgimento delle medesime attività (e.g., possibilità di effettuare colloqui individuali sin dal primo anno di tirocinio; a partire dal secondo anno di tirocinio; a seguito di un periodo di osservazione e di affiancamento del tutor nello svolgimento delle attività cliniche).

I giovani specializzandi si trovano così a condurre percorsi di tirocinio estremamente dissimili tra loro, non soltanto in relazione alle differenze intrinseche alle specifiche tipologie di Enti e Servizi, ma anche in relazione alle possibilità e opportunità a loro offerte e quindi, in ultimo, alla qualità formativa dei singoli percorsi di tirocinio a cui hanno avuto accesso.

L’emergenza sanitaria vissuta da noi tutti nel corso di questi ultimi mesi ha reso tali eterogeneità e discrezionalità ancor più evidenti; si veda, ad esempio, il riconoscimento o al contrario il diniego, ad alcuni, della possibilità di intraprendere o proseguire le proprie attività di tirocinio anche mediante modalità a distanza, oltre che le diverse prassi richieste per la ripresa (e.g., le documentazioni medico-sanitarie).

In virtù di quanto sin qui evidenziato, il presente progetto si propone di elaborare un Vademecum in grado di fornire a tirocinanti, Scuole di Psicoterapia ed Enti e Servizi, sedi tirocinio, delle **linee guida inerenti allo svolgimento del tirocinio** facilitando, in tal modo, lo sviluppo e la fruizione di “buone prassi” che possano risultare uniformi e condivise da tutte le parti coinvolte.

## 2. Perché (è formativo) il tirocinio

Il tirocinio è un “periodo di addestramento pratico (e l’addestramento stesso) all’esercizio di un mestiere, di una professione, di un’arte (...) sotto la guida di persona esperta e nel luogo dove tale attività viene svolta regolarmente” (Treccani).

La legge 18 febbraio 1989, n.56, disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Indica quest’ultimo *“subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia”*.

Nel Decreto 11 febbraio 1998, n.509, all’articolo 8 sono descritte le caratteristiche della formazione, che deve seguire due filoni principali: teorico e **pratico**.

La formazione pratica viene considerata una *“formazione coerente al tipo di indirizzo psicoterapeutico adottato dall’istituto”* e deve prevedere: l’attività di **tirocinio**, avente il ruolo di far maturare all’allievo *“documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l’efficacia dell’indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall’istituto”*; la **supervisione** delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l’addestramento pratico (vedasi paragrafo: Orientamento Teorico per approfondire questa divisione).

Il tirocinio è perciò una componente obbligatoria della formazione. È parte integrante della **costruzione della futura identità** di psicoterapeuta, nonché aspetto fondamentale per la **creazione di competenze e risorse** per lo svolgimento della **professione stessa**.

Si tratta di una particolare forma di **apprendimento**, basata sull'esperienza diretta ed indiretta: in questo modo, infatti, il tirocinante si trova a fronteggiare la gestione complessiva di un caso.

Aspetti quali *presa in carico, valutazione iniziale, definizione del percorso terapeutico e degli obiettivi, osservazione dell'andamento della cura nel qui ed ora* sono il **focus principale** su cui l'attività di **tirocinio** deve agire al fine di promuovere la crescita professionale dell'allievo. Ciò fornisce la possibilità di integrare ed immergere quanto appreso frontalmente in una modalità realmente pratica e fattiva.

### **3. Come si accede al tirocinio**

#### **3.1. La scelta dell'ente**

Il primo passo è individuare un Ente, sede di tirocinio, a partire dall'elenco di sedi già convenzionate con la propria scuola di psicoterapia.

Trovare un servizio che accolga il tirocinante non è un'esperienza immediata per molti degli studenti delle scuole di psicoterapia che, all'avvio della loro formazione, muovono i primi passi nel complesso meccanismo del tirocinio di specializzazione. Il bisogno del tirocinante è spesso quello di trovare una sede qualificata che consenta lo svolgimento di un'esperienza guidata, possibilmente in sintonia con i propri interessi clinici e professionali e prossima geograficamente ad abitazione, lavoro o scuola di psicoterapia.

L'Ordine degli Psicologi della Lombardia ha per questa ragione mappato gli Enti che offrono la possibilità di effettuare il tirocinio di specializzazione in psicoterapia nella regione Lombardia, consultabile al sito:

<https://www.opl.it/psymap/tirocini-specializzazione.php>

#### **3.2. Le principali tipologie**

Le strutture in cui è possibile svolgere tirocinio di specializzazione in psicoterapia sono *“strutture pubbliche e/o private accreditate al Sistema Sanitario Nazionale”*.

L'elenco delle strutture private ritenute idonee allo svolgimento del tirocinio dalla Commissione Tecnico-Consultiva (CTC) è reperibile sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MUR) nella sezione "Istruzione per gli Istituti" (<https://www.miur.gov.it/istruzioni-per-gli-istituti>)

Le principali sedi per il tirocinio sono:

- **Aziende Socio Sanitarie Territoriali:** all'interno delle ASST il lavoro si svolge prevalentemente nei servizi territoriali e, in parte, in reparto, ad esempio nei Servizi di Prevenzione, Diagnosi e Cura (SPDC) o nei servizi di Psicologia Oncologica, ove però non vengono svolte psicoterapie. Nella maggior parte di questi servizi non sono presenti psicologi psicoterapeuti, ma solo psichiatri - che possono avere l'abilitazione alla psicoterapia. Alcune sedi elencate di seguito afferiscono al complesso delle ASST ma sono servizi erogati a livello territoriale.
- **Consultori familiari,** ovvero presidi multi-professionali di prevenzione e assistenza sanitaria-psicologica-sociale all'individuo, alla coppia e alla famiglia nelle diverse fasi della vita: si erogano psicoterapie e sono presenti psicologi nelle equipe.
- **Centri psico-sociali (CPS),** che afferiscono alle Unità Operative Psichiatriche e si occupano di prevenzione, cura e riabilitazione di disturbi psichiatrici e del comportamento: si erogano psicoterapie e sono presenti psicologi nelle equipe.
- **Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) e Servizi per le Dipendenze (SerD):** offrono percorsi volti alla prevenzione, cura e riabilitazione di persone con problemi di dipendenza da sostanze (droghe, alcool, fumo) e da comportamenti compulsivi (gioco d'azzardo patologico, internet, shopping ecc.).
- **Unità Operative Complesse di Psicologia (UOP):** Il Servizio si prende cura dei bisogni di tipo psicologico, espressi a livello individuale, di coppia, di gruppo o istituzionale, a cui risponde mediante l'attività assistenziale ambulatoriale (diagnostica e terapeutica) e/o l'attività assistenziale di natura consulenziale nei confronti dei singoli o di servizi sanitari e sociali. Individua e sviluppa, inoltre, modalità di risposta ai bisogni d'intervento psicologico in riferimento agli obiettivi aziendali ed eroga i Livelli Essenziali di Assistenza psicologica secondo le Aree d'intervento/funzioni.



- **Unità Operative di NeuroPsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (UONPIA):** svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito neurologico, psichiatrico e neuropsicologico nella fascia di età da 0 a 18 anni: si erogano psicoterapie e sono presenti psicologi nelle equipe.
- **Sportelli di ascolto e progetti legati a specifiche aree di intervento:** sono centri in cui il focus clinico è specifico e riferito a una singola area tematica (ad esempio depressione post-partum, bullismo, centri anti violenza, adolescenza, disturbi alimentari, ritiro sociale, immigrazione ecc.).
- **Centri privati accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale:** tutti i centri di psicologia clinica, psicoterapia e neuropsicologia per cui è stata stipulata una convenzione tra centro privato e Sistema Sanitario Nazionale. In queste sedi è bene assicurarsi della presenza di uno psicologo - psicoterapeuta. Per approfondire la procedura consulta il paragrafo 3.5 Convenzioni.

### 3.3. Orientamento teorico

Esattamente come le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, anche i differenti professionisti che si occupano di psicologia e psicoterapia nei Servizi accreditati allo svolgimento del tirocinio hanno nel loro bagaglio di competenze orientamenti teorici differenti.

È possibile consultare l'elenco degli orientamenti teorici che si possono incontrare durante il proprio percorso di tirocinio (sulla base delle Scuole di Psicoterapia presenti sul territorio) alla pagina OPL dedicata: <https://www.opl.it/scuole/1/scuole-psicoterapia-elenco.php>.

In aggiunta, pare opportuno sottolineare come la Commissione Tecnico Consultiva, nella sua comunicazione avvenuta mediante la circolare pubblicata sul sito del MUR in data maggio 2020, richiami l'attenzione sulla possibilità di progettare l'attività formativa pratica - al di là di quella teorica, caratterizzata da lezioni frontali e seminari - degli allievi distinguendo **due percorsi** integrati tra loro ma da considerare ciascuno con una sua **identità**.

In primo luogo, come introdotto all'inizio di questo Vademecum, il ruolo intrinseco del tirocinio nel configurare una componente fondamentale del processo formativo.

Ciò significa che il tirocinio è formativo al di là dell'orientamento teorico messo in campo dall'allievo, dalla struttura o dall'Ente.

In seconda istanza emerge la salienza del ruolo della Scuola di Specializzazione nel processo formativo, il cui compito è assicurare che ciascun allievo maturi le competenze specifiche del proprio modello di riferimento mediante supervisioni effettuate all'interno della Scuola stessa.

Questo aspetto ridimensiona il vincolo della congruità tra orientamento della Scuola di appartenenza e orientamento della Struttura sede di tirocinio o del Tutor di riferimento, dunque ogni considerazione a riguardo diventa suggerimento o spunto di riflessione, più che fatto normativo.

### 3.4. Suggerimenti per la scelta del tirocinio

All'interno del medesimo servizio possono essere presenti professionisti con orientamenti diversi. I servizi infatti non sono tenuti ad abbracciare un orientamento teorico di riferimento unitario o omogeneo.

E' importante riflettere su questo aspetto quando ci si confronta con la scelte dell'Ente dove si intende svolgere la propria attività di tirocinio: l'Ente stesso, oltre che l'operatore che verrà a svolgere per l'allievo la funzione di Tutor di riferimento, diventano pregnanti per la propria formazione.

Potrebbe infatti essere auspicabile essere guidati nel tirocinio di specializzazione da un Tutor specializzato secondo l'orientamento della propria Scuola di appartenenza. Ciò permetterebbe infatti di parlare lo "stesso linguaggio", un codice condiviso, appreso durante la formazione a Scuola e messo in pratica presso il servizio nel tirocinio.

Contrariamente, si potrebbe optare per un Servizio dall'approccio più eterogeneo o per un Tutor dall'orientamento teorico differente: tale scelta non risulta meno formativa, in quanto permette di confrontarsi con modelli psicoterapici variegati, invitando a una continua riflessione su quali principi fondare la propria attività clinica.

La scelta spetta al tirocinante, sulla base delle proprie aspettative e bisogni inerenti la propria formazione: quel che è certo è che, qualora fosse possibile, sarebbe bene concordare in anticipo con il tutor la possibilità di presa in carico di

pazienti e la tipologia di attività clinica da svolgere, così da garantirsi un'esperienza quanto più formativa possibile.

### **3.5. Convenzioni**

Perché sia possibile effettuare tirocinio presso una struttura è necessario che esista una convenzione tra l'Ente ospitante e la Scuola di Psicoterapia frequentata dallo specializzando.

L'articolo 8 del Regolamento 509/1998 prevede che ogni Istituto di Specializzazione in Psicoterapia attivi convenzioni con strutture pubbliche e/o private accreditate al SSN.

L'elenco delle strutture private ritenute idonee allo svolgimento del tirocinio dalla Commissione Tecnico-Consultiva (CTC) è reperibile sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, MIUR, nella sezione "Istruzione per gli Istituti" (<https://www.miur.gov.it/istruzioni-per-gli-istituti>).

Le convenzioni, per essere valide ai fini del tirocinio, devono essere preventivamente valutate con esito positivo dal Ministero.

Qualora non fosse già in essere la convenzione tra la Scuola di appartenenza dello specializzando e la struttura prescelta o con cui si hanno accordi, è possibile attivare nuove convenzioni, seguendo la procedura della propria Scuola di riferimento. Occorre infatti coinvolgere la Scuola, il cui compito sarà attivare la convenzione fornendo o guidando il tirocinante nella preparazione dei documenti necessari a tal fine.

In questa fase, la Scuola dovrà fornire l'apposito modulo di convenzionamento: a grandi linee, tale documento garantisce che presso l'Ente che si vuole convenzionare si svolgerà attività di psicoterapia, che vi sarà un idoneo rapporto numerico tra tutor e tirocinanti e che la scuola si impegna a fornire la copertura assicurativa INAIL per il tirocinante. L'unica normativa che si occupa di specificare tipologia del tirocinio e numero di tirocinanti è una delibera della giunta regionale lombarda (N°10/825 deliberata in data 25/10/2013). A tal proposito, si suggerisce di chiedere all'Ente se vi sia un regolamento interno con indicazioni specifiche in merito.

### **3.6. L'attivazione del tirocinio**

Individuato l'Ente disponibile ad accogliere il tirocinante e verificata l'esistenza di una convenzione con la propria Scuola di appartenenza - o provveduto a stipularla - è necessario procedere con gli aspetti burocratici di attivazione del tirocinio.

La documentazione da produrre varia a seconda dell'Ente scelto, che dovrà comunicare all'allievo quanto occorrerà presentare al fine di attivare il tirocinio.

Parallelamente, l'allievo dovrà contattare la Scuola di specializzazione per redigere il progetto formativo, una descrizione sintetica che illustri in che cosa consisterà l'esperienza di tirocinio prevista e quali saranno le persone coinvolte quali appartenenti agli enti convenzionati (scuola e ente di tirocinio), oltre che recante il numero di Assicurazione INAIL stipulata dalla scuola (Fonte: <https://www.miur.gov.it/documents/20182/447412/Schema+tipo+Convenzione+tirocini.rtf/a8313dba-cd4a-4f6e-a108-36288d237400>).

Ricapitolando, i passaggi necessari sono:

1. Individuare un Ente o un tutor disponibile ad accogliervi per svolgere la vostra attività di tirocinio.
2. Verificare vi sia una convenzione attiva - o provvedere a stipularla - tra la vostra Scuola di specializzazione e l'Ente di tirocinio da voi scelto.
3. Inviare la documentazione richiesta dall'Ente.
4. Richiedere il progetto formativo alla vostra Scuola di specializzazione, in cui andranno indicati una descrizione sintetica di cosa prevederà il vostro tirocinio, l'Ente scelto e il Tutor di riferimento, sia dell'Ente che della Scuola di specializzazione, e il numero di Assicurazione INAIL stipulata dalla scuola.

Svolti questi passaggi, il vostro tirocinio può dirsi avviato.

#### **4. Come si svolge un tirocinio: la carta dei diritti e dei doveri (del tirocinante)**

##### **4.1 Breve Introduzione ai diritti e doveri del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio lo specializzando è tenuto a:

- Rispettare il Codice Deontologico dell'Ordine degli Psicologi.

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo iniziale di tirocinio, nel rispetto dell'organizzazione e delle norme previste all'interno della Struttura presso cui è inserito.
- Mantenere la necessaria e prevista riservatezza su dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio e su tutto ciò che rientra nell'ambito del segreto professionale.
- Svolgere attività congrue alla formazione pratica di un allievo di una Scuola di specializzazione in psicoterapia.
- Seguire le indicazioni del Tutor.
- Essere monitorato dal Tutor in maniera continuativa rispetto ai casi presi in carico.
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute previsti dall'Ente Ospitante.

Allo stesso tempo, il tirocinio connesso alla Scuola di Specializzazione è un momento fondamentale di formazione esperienziale in una situazione “protetta”, ragion per cui è essenziale che il tirocinio scelto possa rappresentare una introduzione ed una prima conoscenza dell'ambito in cui il tirocinante intende aumentare le proprie competenze.

#### **4.2 Attività del tirocinante**

Il Decreto Ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 1999), all'Art. 8, comma 2, sancisce quale elemento imprescindibile della formazione in Psicoterapia lo svolgimento del tirocinio *“in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”*.

Come indicato nel documento sui tirocini approvato dalla Commissione tecnico-consultiva (sessione del 9/3/2017), il tirocinante è pertanto tenuto a svolgere quelle attività che gli consentono, sin dal primo anno della propria formazione, di:

- “Confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”. In merito all’acquisizione di esperienze di intervento in situazioni di emergenza, qualora tale tipologia di esperienza non possa essere effettuata in adeguata quantità presso la Struttura ospitante, questa può essere assicurata facendo svolgere allo specializzando dei periodi di tirocinio presso diversi e idonei Servizi, diversificando l’esperienza formativa. Di fatto, ciò si configura in:
- “Verificare se la domanda di cure da parte dell’utenza di un servizio pubblico o privato accreditato sia soddisfacibile applicando il modello di intervento psicoterapico adottato dalla Scuola”.
- “Esperienze in strutture e servizi pubblici e accreditati al fine di verificare l’efficacia dell’indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall’istituto: ciò significa che deve essere assicurato che l’allievo specializzando possa verificare, quale osservatore partecipe sin dal primo anno di corso, l’efficacia dell’indirizzo psicoterapeutico di cui sta facendo esperienza, ove utilizzato come modalità terapeutica presso la struttura pubblica frequentata”.

Le Strutture ospitanti, in qualità di sede di tirocinio, sono a propria volta tenute a garantire lo svolgimento delle attività in oggetto e a non vincolare il tirocinante all’esercizio di ulteriori attività che trascendano gli obiettivi indicati dalla normativa vigente o che risultino, con questi, non pertinenti.

### **4.3 Monte ore e frequenza dello svolgimento**

L’ Articolo 8 del Decreto Legislativo 509 datato 11 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 febbraio 1999, n° 37, al comma 2 prevede che almeno 100 ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica siano dedicate al “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati.

In realtà, la maggior parte degli Istituti richiede un minimo di 150 ore annue; in ogni caso, il tirocinante è tenuto a svolgere un numero di ore pari a quello richiesto dal proprio Istituto di riferimento. La distribuzione di tali ore nel corso dell’anno accademico e, dunque, la frequenza e le modalità di svolgimento, sono da stabilire in accordo con la Struttura ospitante, in relazione alle peculiarità dell’utenza e dei servizi che la caratterizzano.

Tuttavia, in considerazione della corposità del monte ore e della frequente necessità di affiancare ai corsi anche l'espletamento di un'attività lavorativa, si consiglia di avviare quanto prima il proprio tirocinio, in modo tale da svolgere un'attività costante e continua nel tempo, che favorisca l'osservazione di una molteplicità di esperienze e di situazioni cliniche, nonché della loro evoluzione nel tempo, e che agevoli, al contempo, un'adeguata distribuzione delle ore da svolgere così da conciliare la vita lavorativa dell'allievo, in riferimento alle esigenze della struttura ospitante e del tutor.

Quanto alle ore effettivamente svolte, si consiglia di attenersi o superare solo leggermente le ore previste dal Progetto Formativo, onde evitare un sovraccarico del tirocinante, complici le supervisioni auspicabilmente attivate da parte dello stesso, utili a verificare l'andamento dei percorsi di cura avviati.

#### **4.4 Grado di autonomia del tirocinante**

L'autonomia che un tirocinante può o deve mantenere è un aspetto in cui emerge una forte variabilità di prassi tra strutture: alcune, infatti, permettono al tirocinante la gestione autonoma di alcuni casi fin dal primo anno di Scuola di Specializzazione; altri Enti tendono a preferire un avvio di tirocinio più osservativo, caratterizzato da incarichi maggiormente definiti e circoscritti quali partecipazione a riunioni di discussione casi o osservazione in video di colloqui, senza un'attività clinica individuale che coinvolga l'allievo, in vivo, in prima persona.

Sarebbe auspicabile, a questo proposito, lo svolgimento di un tirocinio a gradi crescenti di autonomia funzionale, con la consapevolezza che tutti i partecipanti hanno comunque già ottenuto l'iscrizione all'Albo e quindi, di conseguenza, il titolo di Psicologo e sono pertanto autorizzati allo svolgimento delle mansioni connesse a tale professione.

Inoltre, nel corso della formazione pratica, come disciplinato dall'Articolo 8 del Decreto Legislativo 509 del 11 dicembre 1998, al comma 4, gli Istituti sono tenuti a supervisionare le psicoterapie attuate dagli allievi durante l'addestramento pratico, monitorando l'andamento dei percorsi da loro intrapresi e favorendo, in tal modo, lo svolgimento di un tirocinio quanto più possibile formativo.

#### **4.5 Tutor**

Sebbene nella normativa attualmente presente non vi siano dei riferimenti specifici circa le caratteristiche e le funzioni di un tutor nello svolgimento del tirocinio di specialità, quella del tutor è una figura essenziale nel percorso di tirocinio fin dalla sua istituzione. Sin dalla fase di attivazione del tirocinio, infatti, si prevede che venga stipulato un accordo tra tutte le parti coinvolte attestante che l'attività di tirocinio svolta sarà seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dall'Istituto di specializzazione in psicoterapia, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta indicato dall'Ente ospitante, quale responsabile aziendale.

Guardando al ruolo che il tutor è chiamato a svolgere, ad ampio spettro, egli ha il mandato di introdurre e guidare il tirocinante nei diversi contesti dell'attività formativo-professionale.

In particolare, ispirandosi alle indicazioni e alle linee d'indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in data 15.11.2013 (CNOP; [https://www.psy.it/wp-content/uploads/2015/04/Linee-di-indirizzo-sul-tirocinio-professionalizzante-approvate-CNOP-15\\_11\\_2013.pdf](https://www.psy.it/wp-content/uploads/2015/04/Linee-di-indirizzo-sul-tirocinio-professionalizzante-approvate-CNOP-15_11_2013.pdf)), nonché alle F.A.Q. e alle linee guida pubblicate dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia per lo svolgimento del medesimo tirocinio (rispettivamente consultabili ai link <https://tirocini.opl.it/tirocini-faq.php?t=9> e [https://www.opl.it/public/files/1015-Linee\\_guida\\_tirocini\\_postlauream\\_A\\_20110217.pdf](https://www.opl.it/public/files/1015-Linee_guida_tirocini_postlauream_A_20110217.pdf)), il tutor ha le funzioni di:

Un Tutor ha il compito di introdurre e guidare il tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale, tra cui il rapporto con le istituzioni e la dotazione tecnico-strumentale professionalizzante.

Nello specifico, egli si occupa di:

- Programmare con il tirocinante i dettagli del progetto formativo di tirocinio, in cui rientrano la definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro.
- Verificare la qualità dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio e apporto di suggerimenti e indicazioni utili a integrare o migliorare sia il ruolo formativo dell'attività di tirocinio, sia la bontà dell'attività clinica svolta, facendosi garante dell'utenza di cui comunque risulta referente ultimo.
- Favorire l'acquisizione di un adeguato livello di conoscenze e abilità del tirocinante, promuovendo sia la formazione di competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall'esercizio



professionale (art. 3 C.D.).

- Garantire l'armonizzazione tra le attività del tirocinio e gli obiettivi della Struttura, fornendo le indicazioni necessarie per qualsiasi esigenza organizzativa.
- Stimolare nel tirocinante l'interesse per i principi deontologici anche mostrando come questi ispirino la sua condotta professionale (art. 20 C.D.).

Infine, il tutor, avendo il compito di seguire e guidare il tirocinante, può fortemente influire sulla percezione che esso ha della struttura di tirocinio e sul suo vissuto all'interno di questa. Citando l'articolo 33 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, *“i rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza”*.

In quest'ottica, la disponibilità del tutor ad affiancare e supportare il tirocinante in un quadro di rispetto, lealtà e colleganza, non può che configurarsi come quella “buona prassi” autenticamente in grado di favorire la crescita formativa e professionale dello specializzando.

## 5. Il ruolo delle scuole di psicoterapia

La Scuola di specializzazione in psicoterapia, insieme al tirocinante e all'Ente di svolgimento del tirocinio, costituisce il terzo attore del processo di costruzione della “competenza a curare” degli psicoterapeuti in formazione. Come previsto dall'Art. 7 del Dlgs 509 del 11.12.1998, al comma 1, gli Istituti di specializzazione in psicoterapia *“hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, individuale e di gruppo, secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico nazionale e internazionale”*; tale formazione professionale, come sancito dall'Art. 8 del medesimo Decreto Ministeriale, deve essere di natura teorica e pratica.

L'Istituto non è, dunque, unicamente chiamato a fornire ai propri allievi i riferimenti teorici essenziali allo sviluppo di adeguate conoscenze e competenze nell'ambito dei principali domini della psicologia e dei differenti indirizzi psicoterapeutici, ma è altresì tenuto a garantire un'opportuna formazione pratica.

Ciò implica, in primo luogo, che la Scuola debba poter facilitare l'accesso al tirocinio dei propri allievi attivando adeguate convenzioni con Strutture pubbliche e/o private accreditate al SSN; in tal senso, così come operato da alcune Scuole, sarebbe buona prassi l'istituzione di una figura interna alla Scuola medesima che, in qualità di Responsabile/Referente dei tirocini, possa favorire l'avvio degli stessi e monitorarne il buon andamento - mediando, laddove necessario, tra l'allievo e l'Ente.

In secondo luogo, come normato dal Dlgs succitato all'Art. 8, comma 4, lettera a, la Scuola dovrà farsi garante della formazione pratica dei propri studenti prevedendo *“oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l'addestramento pratico”*. Riportando quanto previsto dal documento sui tirocini approvato dalla Commissione Tecnico-Consultiva nella sessione del 09.03.2017, *“il tirocinio esterno non ha dunque la finalità di consentire allo specializzando di acquisire un'esperienza diretta nell'applicazione del modello psicoterapico adottato per la sua formazione che, con le debite verifiche e supervisioni, deve essere comunque assicurata dall'Istituto”*.

Per quanto concerne la funzione di verifica, questa andrebbe svolta da parte della Scuola - e in particolare dal tutor psicoterapeuta designato dall'Istituto, nella convenzione di tirocinio, in veste di responsabile didattico-organizzativo - sia in partenza, mediante la predisposizione di un progetto formativo che definisca obiettivi e modalità di svolgimento congrui, sia in itinere, attraverso la compilazione da parte degli allievi di schede di valutazione dei tirocini svolti. Tale funzione di verifica potrebbe, inoltre, essere svolta istituendo dei momenti ad hoc in cui gli allievi possano condividere, in gruppo e/o individualmente, elementi sia di ricchezza che di criticità delle esperienze di tirocinio svolte.

In merito alle supervisioni, invece, queste possono essere svolte sia dedicando parte delle ore di attività didattica alla discussione in gruppo dei casi seguiti dagli allievi, sia mediante attività di supervisione individuale effettuate con professionisti interni alla Scuola o, laddove previsto dal singolo Istituto, anche esterni - purché aventi formazione e modelli di intervento congrui a quello adottato dall'allievo. Seppur all'interno di un libero mercato, sarebbe inoltre buona prassi che le Scuole facilitassero l'accesso dei propri allievi alla ricchezza formativa delle supervisioni individuali stabilendo tariffe calmierate utili a rendere tali attività più facilmente sostenibili dal punto di vista economico e, dunque, più ampiamente accessibili.

Anche le Scuole hanno, dunque, insieme ai singoli tirocinanti e agli Enti, un ruolo chiave nella costituzione e fruizione di esperienze di tirocinio che possano autenticamente configurarsi come “sufficientemente buone”.

## **6. F.A.Q. (Esistenziali)**

### **6.1 Informazioni preliminari**

- **Quali accorgimenti si possono adottare per scegliere un tirocinio altamente formativo?**

**Consulta il paragrafo 3.4 “Suggerimenti per la scelta del tirocinio”.**

Nessun criterio risulta di per sé esaustivo nel garantire un’esperienza di tirocinio altamente formativa. Tuttavia, è auspicabile tenere a mente alcune accortezze.

In primo luogo essere consapevoli che ci sono Enti i quali, proprio per la specificità della popolazione clinica trattata e dei professionisti interni alla Struttura, si distinguono per orientamenti teorici specifici (Consultori, Serd e Sert). Può essere utile, a questo proposito, perseguire una sorta di continuità tra l’orientamento teorico della propria Scuola di Psicoterapia e quello della sede di tirocinio. Ciò può avvenire sia tramite la scelta del tutor sia tramite un’accurata attenzione nella scelta della Sede di tirocinio.

In secondo luogo è importante sottolineare come un tirocinio formativo si distingua, soprattutto, per la possibilità concreta di iniziare a sperimentarsi come psicoterapeuta nella presa in carico di pazienti, con il supporto continuativo del tutor e le supervisioni all’interno della Scuola di Psicoterapia.

Infine, può essere buona prassi “immergersi” quanto più possibile nel contesto di tirocinio, partecipando attivamente anche alle équipes e potendo, in questo modo, interfacciarsi con professionisti e tirocinanti che provengono da contesti di formazione, esperienze e orientamenti psicoterapeutici altri.

- **Cosa fare se non riesco a trovare un tirocinio?**

La ricerca dell’Ente presso cui svolgere il proprio tirocinio di specializzazione non si configura sempre come una procedura semplice. È bene iniziare questa ricerca già nel momento dell’iscrizione alla Scuola di Psicoterapia, tenendo come del fatto che

spesso le Scuole stesse hanno un elenco di enti già accreditati; può essere anche possibile selezionarne o farne accreditare uno esterno (a questo proposito, però, occorre avere in mente che l'accREDITamento richiede un passaggio burocratico al MUR e che, per questo motivo, richiede un tempo ulteriore). Utile a tale scopo è lo strumento di Mappatura Tirocini presente sul sito OPL.

## **6.2 Investimento sul tirocinio**

- **Cosa rispondere a una sede di tirocinio che pone come vincolo una quantità di ore maggiore a quanto richiesto dalla Scuola?**

**Consulta il paragrafo 4.3. “Monte ore e frequenza dello svolgimento”.**

Le ore da svolgere annualmente sono quelle previste dal programma formativo della Scuola di psicoterapia di appartenenza, inserite nel Progetto formativo stipulato con l'Ente.

Fare ore in più può essere utile per mostrare la propria disponibilità ed avere occasione di effettuare quanta più esperienza possibile, le ore obbligatorie da svolgere restano però quelle previste dalla propria Scuola di psicoterapia.

Il suggerimento può essere di restare disponibili e flessibili, con l'attenzione però a svolgere le ore di tirocinio in equilibrio con le altre attività necessarie per l'avanzamento della professione e del proprio percorso personale. Utile a questo fine può essere concordare con la Sede e il proprio tutor le ore da effettuare settimanalmente.

- **Cosa rispondere a una sede di tirocinio che richiede una presenza stabilendo dei giorni e orari precisi?**

**Consulta il paragrafo 4.3. “Monte ore e frequenza dello svolgimento”.**

Non ci sono indicazioni normative in merito, occorre concordare con la sede giorni ed orari di espletamento delle ore previste dalla propria Scuola di psicoterapia.

La Sede può richiedere la presenza in giorni ed orari prestabiliti allo specializzando solo se questo è nell'interesse del percorso formativo del tirocinante: ad esempio, presenza di riunioni di equipe, disponibilità di stanza, presenza del tutor.

È compito del singolo tirocinante comprendere se questa richiesta è compatibile con le proprie personali attività e, di conseguenza, stabilire se può o non può effettuare tirocinio in quella specifica sede.

Il suggerimento può essere di cercare di concordare, e contrattare, con la sede gli orari e i giorni migliori qualora dovessero esserci impedimenti, tenendo conto che questi ultimi possono subire modificazioni nel corso del tempo e che può essere accordata una soluzione che non pregiudichi l'esperienza di tirocinio.

- **Conviene cambiare ogni anno sede di tirocinio o privilegiare un'esperienza continuativa presso la stessa sede?**

**Non ci sono vincoli normativi o indicazioni in merito.**

Occorre sicuramente fare distinzioni in base alla molteplicità delle situazioni; non ci sono, in merito a tale aspetto, scelte giuste o sbagliate, ma pro e contro per ognuna delle due decisioni. In linea di massima, il cambiamento della sede di tirocinio - viste la complessità e lentezza burocratiche - avviene quando il tirocinante non si trova nelle condizioni di fruire efficacemente l'esperienza formativa. Se questo non è il caso, infatti, il suggerimento è quello frequentare i quattro anni all'interno dello stesso servizio: ciò consente alla struttura e al tirocinante di conoscersi vicendevolmente e può favorire l'assegnazione di casi allo specializzando, oltre che una sua più completa e profonda consapevolezza del funzionamento del servizio, del ruolo dell'Ente all'interno della rete dei servizi del territorio e la possibilità di seguire e monitorare nel tempo i casi. Qualora invece il tirocinante ritenga opportuno il cambio di sede, sarebbe opportuno svolgere almeno due anni in una struttura e due anni in una seconda, così da conoscere più realtà ma consentendo, parimenti, una comprensione più piena della realtà in cui ci si trova - comprensione che, in un anno di tirocinio, sarebbe più complessa.

**ATTENZIONE!** Se ci sono difficoltà nei rapporti con il Servizio o se il tirocinio a tuo giudizio risulta poco formativo parlane con la tua Scuola di Psicoterapia (oltre che con la sede di tirocinio per verificare che non possa diventare per te un'esperienza maggiormente positiva) e valuta di modificare la sede anche prima dell'anno o degli anni preventivati.

### **6.3 Contenuti del tirocinio**

- Cosa posso fare se la mia sede di tirocinio, trascorso del tempo di ambientamento, continua a prevedere solo attività osservative?

Consulta il paragrafo 4.2. “Attività del tirocinante” e 4.4. “Grado di autonomia del tirocinante”.

È auspicabile che il tirocinio proceda a gradi crescenti di autonomia così da essere veramente formativo.

Si ricorda che i tirocinanti in psicoterapia sono già iscritti all’Albo professionale, sono quindi Psicologi e sono pertanto autorizzati allo svolgimento di tale professione.

Si sottolinea che il tirocinio è un periodo di esperienza guidato e monitorato dalla Sede di tirocinio e dalla Scuola di psicoterapia, ed è questo che rende possibile fare esperienza diretta perché nessun tirocinante è, e non deve essere, allo sbaraglio.

Tuttavia, in alcune Sedi di tirocinio questa prassi viene ignorata o modificata non permettendo al tirocinante di fare pratica clinica, a volte anche motivando questa scelta con la complessità dei casi trattati, come ad esempio maltrattamento e/o abusi su minori.

Non sempre è, in effetti, possibile fare precedentemente esperienza di tutte le casistiche di pazienti e situazioni che si incontrano nel tirocinio di psicoterapia.

Utile a questo proposito è un periodo di osservazione e affiancamento del tutor e degli operatori del Servizio: N.B., anche osservare è formativo!

Il suggerimento è di concordare sin dall’inizio i contenuti della propria attività, con il Tutor e con l’Ente. In corso d’opera, potrebbe essere consigliabile confrontarsi con il proprio tutor e con la Sede di tirocinio, presentando il desiderio e il bisogno di cimentarsi in prima persona nelle attività previste dal Servizio.

In caso questo non portasse a nessun cambiamento, può essere utile parlare con la propria Scuola di Psicoterapia per comprendere le strade percorribili.

**ATTENZIONE!** E’ bene tenere a mente che non tutti i Servizi permettono ai tirocinanti la sola attività osservativa; pertanto, in ultima analisi, è possibile cambiare Sede!

- C’è un limite al numero di casi che un Ente può assegnare?

Consulta il paragrafo 4.2. “Attività del tirocinante”.

Non ci sono indicazioni normative in merito, dunque non esiste di conseguenza un numero minimo di casi (sarebbe meglio almeno uno!) per il tirocinante, così come un numero massimo prestabilito.

Occorre stabilire con il proprio tutor e la Sede il numero di casi che il tirocinante può seguire, in equilibrio con le ore di presenza nel Servizio, le attività previste, la crescente formazione del tirocinante, quanto richiesto dalla Scuola, ma anche il vissuto emotivo del tirocinante stesso.

#### **6.4 Il tutor**

- **Cosa fare se non vado d'accordo con il tutor/non mi segue?**

**Consulta il paragrafo 4.5. "Il tutor: ruolo, funzioni e buone prassi".**

La figura del tutor ha come suo mandato quello di favorire l'apprendimento del tirocinante. La relazione è, in tal senso, parte costitutiva dell'esperienza di crescita professionale.

Sarà compito di ciascun tirocinante valutare e capire se il proprio Tutor di riferimento dedichi una giusta attenzione al percorso formativo e se rispetti le buone prassi di colleganza indicate nel codice deontologico.

Il suggerimento è quello di mantenere un dialogo aperto con le figure di riferimento del vostro tirocinio: qualora doveste accorgervi di una mancata funzione di tutoring, potete contattare l'Ordine degli Psicologi della Lombardia e segnalare la vostra situazione.

#### **6.5 La Scuola**

- **A chi rivolgermi in caso di necessità di supervisione per un caso che seguo in sede di tirocinio?**

**Consulta il paragrafo 5. "Il ruolo della Scuola di psicoterapia"**

Come previsto dalla normativa vigente, è compito della Scuola di psicoterapia farsi garante della formazione pratica dei propri allievi prevedendo la supervisione delle

psicoterapie da questi attuate in sede di tirocinio. In caso di necessità di supervisione circa una presa in carico avviata in sede di tirocinio, la prima istituzione a cui rivolgersi è dunque la Scuola; questa potrà supervisionare l'allievo che ne faccia richiesta mediante la discussione del caso in setting gruppale e/o individuale.

**N.B.** Nonostante la supervisione clinica non rientri tra le funzioni dell'ente di tirocinio ospitante, questo, nella persona del tutor, è comunque chiamato a svolgere una funzione di monitoraggio continuo circa le attività svolte dal tirocinante. Laddove ve ne sia disponibilità, è dunque utile provare ad interfacciarsi con il tutor di riferimento, nonché, ove previsto, utilizzare lo spazio delle riunioni di équipe come luogo di confronto.